

**PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE
GIANLUIGI SCALTRITTI**

La seduta comincia alle 15,10.

(La Commissione approva il processo verbale della seduta precedente).

Sulla pubblicità dei lavori.

PRESIDENTE. Avverto che, se non vi sono obiezioni, la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso impianti audiovisivi a circuito chiuso.

(Così rimane stabilito).

Audizione di rappresentanti del Corpo forestale dello Stato.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca, nell'ambito dell'indagine conoscitiva inerente l'esame dei progetti di legge C. 27 Stefani, C. 291 Massidda, C. 498 Bono, C. 1417 Onnis, C. 1418 Onnis, C. 2016 Benedetti Valentini, C. 2314 Serena, C. 3533 Pezzella e C. 3761 Bellillo, recanti « Modifiche alla legge n. 157 del 1992, protezione della fauna selvatica e prelievo venatorio », l'audizione di rappresentanti del Corpo forestale dello Stato.

Sono presenti il dottor Giuseppe Di Croce, capo del Corpo forestale dello Stato, il dottor Davide De Laurentis, primo dirigente, e il dottor Marco Panella, funzionario.

Do la parola al dottor Di Croce.

GIUSEPPE DI CROCE, Capo del Corpo forestale dello Stato. In materia di caccia,

il compito del Corpo forestale dello Stato è semplicemente quello del controllo del territorio e della vigilanza, così come prescrive l'articolo 27 della legge n.157 del 1992. Come organo di polizia, esercitiamo questo compito anche tenendo conto di una lunga tradizione al riguardo.

Sono soprattutto le nostre strutture periferiche, segnatamente i nostri comandi di stazione, ad esercitare la funzione di vigilanza. Ci sono alcuni periodi dell'anno in cui, per particolari esigenze, soprattutto lungo le isole tirreniche e lo stretto di Messina, nelle valli lombarde in autunno, oppure nelle zone umide in Puglia, esercitiamo controlli particolari perché vi sono attività venatorie speciali che debbono essere contrastate. Il numero dei controlli e, purtroppo, anche quello delle sanzioni amministrative e delle notizie di reato sono molto elevati. Devo, peraltro, confermare un *trend* negativo, instauratosi negli ultimi tempi, riguardante la propensione al bracconaggio, che in qualche modo ci preoccupa. La natura penale degli illeciti venatori introdotti dalla legge n. 157 del 1992 ha in qualche modo fatto chiarezza nella materia, in quanto tali illeciti sono stati ricondotti agli articoli 624, 625 e 626 del codice penale, il che ha facilitato anche il nostro compito.

Un elemento positivo che abbiamo riscontrato è il legame creatosi con il cacciatore: l'istituzione degli ambiti territoriali di caccia ha in qualche modo legato il cacciatore al territorio e, soprattutto, ha incentivato la partecipazione delle associazioni di cacciatori, oltre che delle associazioni di protezione dell'ambiente, del mondo agricolo e degli enti locali. Un vantaggio ulteriore è rappresentato dal fatto che, evitando le concentrazioni di

cacciatori in queste aree in alcuni periodi della migrazione, il nostro compito viene facilitato.

Un altro elemento di equilibrio e di interesse che riteniamo di dover evidenziare è rappresentato dal rispetto delle funzioni regionali. Vorrei sottolineare che in materia di stagione venatoria la Corte Costituzionale ha emesso una sentenza, la n. 536 del 20 dicembre 2002, la quale richiama l'attenzione sulla conclusione del periodo venatorio entro il 31 gennaio, facendo riferimento a precedenti sentenze della Corte di giustizia europea, segnatamente riconducibili al principio contenuto nell'articolo 7, comma 4, della direttiva 79/409 CE. Tale principio prevede che le specie soggette alla legislazione della caccia non vengano cacciate durante il periodo della riproduzione e durante il ritorno al luogo di nidificazione.

Da parte nostra, riteniamo che un ampliamento del calendario venatorio potrebbe determinare l'apertura di una procedura di infrazione. Come organismo di controllo, crediamo che eventuali modifiche dovrebbero scongiurare ricadute negative sull'efficienza delle attività di controllo e sulla capacità di garantire la tutela del patrimonio faunistico, che rappresenta quasi sempre un valore che travalica gli interessi nazionali.

PRESIDENTE. Ringrazio il dottor Di Croce per la sua sintetica esposizione e do la parola ai deputati che desiderino intervenire.

EGIDIO BANTI. Fermo restando il tradizionale e lodevole impegno del Corpo forestale nella vigilanza, è noto come, in base alla legge n. 157 del 1992, i soggetti abilitati a svolgere funzioni di controllo e vigilanza, pubblici e privati, siano numerosi. Al Corpo forestale si aggiungono, infatti, i guardiacaccia delle province (ormai inquadrati come polizia provinciale, quindi come vera e propria polizia, anche se diversa da quella statale tradizionale), i rappresentanti delle numerose associazioni venatorie, i rappresentanti delle associazioni ambientaliste.

Talora, operando politicamente sul territorio, ci viene rappresentata l'idea che i controlli siano giusti, ma qualche volta si rischia che siano eccessivi, non in quanto particolarmente efficaci, ma perché esercitati da più soggetti non sempre coordinati fra loro. La legge n. 157 del 1992, pur prevedendo una pluralità di soggetti, anche molto diversi tra loro, abilitati a funzioni di vigilanza e di controllo (e quindi anche ad esercitare sanzioni che poi sconfinano nel penale), non contempla alcuna forma di coordinamento.

A vostro giudizio, esiste un'esigenza di coordinamento nell'ambito di questa situazione? Faccio un esempio banale: è noto che tra Polizia e carabinieri vi è una duplicità di funzioni, ma esiste anche, in base alle competenze del prefetto e del questore di ogni provincia, un accordo per cui il controllo nelle strade provinciali viene effettuato o dall'una o dagli altri, e non da entrambi contemporaneamente. Ritenete in tal senso possibile determinare forme di coordinamento, ponendolo in capo ad un soggetto, che naturalmente va individuato e che, comunque, deve avere il consenso dei soggetti interessati?

Ciò potrebbe essere utile anche per evitare certe forme di controllo (non certamente vessatorie, benché qualche volta i cacciatori parlino anche di vessazione), essendovi comunque il rischio che un comportamento possa essere considerato valido in un luogo e non in un altro, che pure si trova a soli 150 metri di distanza, in quanto il soggetto che controlla appartiene ad un diverso organismo. Come si può realizzare un migliore coordinamento in una materia così delicata?

ORLANDO RUGGIERI. Ricollegandomi alla domanda appena formulata dal collega Banti, quanto all'ipotesi di un coordinamento tra le forze addette alla vigilanza e al controllo, mi sembra di aver colto, in un passo della relazione del dottor Di Croce, una certa avversione ad un eventuale prolungamento del calendario venatorio. Vorrei sapere se ciò si ricollega alla normativa europea o a qualcosa'altro.

FRANCESCO ONNIS. Vorrei sapere dal dottor Di Croce se egli interviene anche a nome dei corpi forestali regionali, che — se non sbaglio — dovrebbero essere cinque in ogni regione a statuto speciale.

PRESIDENTE. Do la parola al dottor Di Croce per la replica.

GIUSEPPE DI CROCE, *Capo del Corpo forestale dello Stato*. Ritengo che il coordinamento sia auspicabile comunque e dovunque, essendo un'azione lodevole in qualsiasi materia. L'onorevole Banti ha richiamato la Polizia e i carabinieri, ma credo che tutti i Corpi di polizia dovrebbero concentrare le proprie forze in vista di una specialità, liberando alcune attività a favore di altre.

Da parte nostra, come abbiamo sempre fatto, aspiriamo ad essere considerati la polizia ambientale del paese. La legge di riforma del Corpo, licenziata dalla Camera ed attualmente in discussione al Senato, sancisce tale principio: ci auguriamo che esso sia confermato in maniera definitiva.

Non esprimo alcun giudizio sul soggetto deputato ad esercitare il coordinamento. Credo, comunque, che questa forma di coordinamento consentirebbe un risparmio di energie, permettendo di esplicare maggiori azioni sul territorio. Il Corpo forestale dello Stato è a disposizione per esercitare al meglio il proprio dovere sul territorio. L'unico rammarico è che purtroppo siamo, per così dire, « quattro gatti »: ricordo, infatti, che in tutto il paese il numero degli addetti del Corpo è inferiore a quello dei vigili urbani di Roma. So bene che si verificano conflitti, però in genere il rapporto fra il Corpo forestale dello Stato e le altre forze di polizia, quali agenti venatori delle province e delle altre associazioni, sono ottimi, anzi direi eccellenti. A volte succede che vi siano punti di vista diversi ed anche frizioni, ma ciò è nella natura della dialettica.

Per quanto riguarda la domanda formulata dall'onorevole Ruggieri, relativa al prolungamento dell'attività venatoria, essa va ricollegata al quadro europeo complessivo (a questo riguardo, consultiamo

spesso il sito Internet della Comunità europea). Tutti gli atti ci richiamano a mantenere l'attività entro il 31 gennaio, proprio perché la disciplina statale, che prevede tale data come termine dell'attività venatoria, si inserisce in un contesto normativo comunitario e internazionale rivolto alla tutela della fauna migratoria e si propone di garantire il sistema ecologico nel suo complesso. Ciò è quanto ha affermato la Corte costituzionale nella sentenza n. 536 del 2002, che si richiama al quadro normativo comunitario. Questo, naturalmente, è un giudizio tecnico e non politico.

ORLANDO RUGGIERI. Quanto ha affermato si riferisce alla chiusura della stagione venatoria: cosa può dirci sull'apertura ?

GIUSEPPE DI CROCE, *Capo del Corpo forestale dello Stato*. Sull'apertura non abbiamo elementi di valutazione, ma negli stessi documenti a cui mi riferivo il periodo della stagione venatoria viene richiamato ed inquadrato in un contesto ben preciso, proprio al fine di evitare contenziosi.

Infine, faccio presente all'onorevole Onnis che rappresento solo il Corpo forestale dello Stato.

PRESIDENTE. Ringrazio i rappresentanti del Corpo forestale dello Stato intervenuti e dichiaro conclusa l'audizione.

Audizione di rappresentanti dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca, nell'ambito dell'indagine conoscitiva inerente all'esame dei progetti di legge C. 27 Stefani, C. 291 Massidda, C. 498 Bono, C. 1417 Onnis, C. 1418 Onnis, C. 2016 Benedetti Valentini, C. 2314 Serena, C. 3533 Pezzella e C. 3761 Bellillo, recanti « Modifiche alla legge n. 157 del 1992, protezione della fauna selvatica e prelievo venatorio », l'audizione di rappresentanti dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica.

Sono presenti il dottor Fernando Spina e il dottor Silvano Toso, dirigenti di ricerca. Li ringrazio, a nome della Commissione, per la loro partecipazione all'odierna audizione e do loro la parola.

SILVANO TOSO, *Dirigente di ricerca dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica*. Desideriamo anche noi ringraziare la Commissione per aver invitato l'Istituto nazionale per la fauna selvatica a questa audizione riguardante le proposte di modifica della legge n. 157 del 1992.

Come è noto, l'Istituto rappresenta l'organo scientifico e tecnico cui le amministrazioni centrali dello Stato e gli enti locali fanno riferimento per l'applicazione del quadro normativo nazionale ed internazionale relativo alla conservazione e alla gestione delle popolazioni faunistiche. Svolgendo questo ruolo, esso ha avuto modo di seguire l'evoluzione della situazione faunistica nazionale e può, entro i limiti connessi alla disponibilità di dati oggettivi, esprimere un giudizio sull'influenza dell'applicazione della suddetta legge su tale realtà.

Questo giudizio è sostanzialmente positivo, anche se deve essere calibrato in funzione delle diverse realtà regionali, che si presentano assai diversificate, come pure, anche nell'ambito di una stessa regione, in funzione dei diversi gruppi sistematici oggetto di prelievo venatorio o da esso condizionati in maniera indiretta. Alcune regioni dell'Italia settentrionale e centrale hanno visto migliorare sensibilmente la propria condizione faunistica negli ultimi dieci anni, in particolare con riferimento a gruppi quali gli ungulati, gli uccelli acquatici e, più localmente, anche lagomorfi e fasianidi.

A ciò hanno contribuito in maniera significativa sia i contenuti di alcune leggi e regolamenti regionali, sia le esperienze di gestione condotte da diversi ATC e comprensori alpini. Ove queste esperienze hanno consentito l'esaltazione del rapporto tra tecniche di gestione corrette e impegno in termini di volontariato da parte del mondo venatorio organizzato all'interno degli enti gestori, i risultati

positivi non sono mancati, in termini di miglioramento delle risorse faunistiche, progressiva limitazione degli aspetti meno ecologicamente compatibili della gestione (come i ripopolamenti artificiali con selvaggina importata), attenzione crescente alla gestione del territorio per esaltarne la produttività faunistica naturale in un rapporto sinergico con il mondo dell'agricoltura.

Come considerazione generale va ricordato che, soprattutto per quanto riguarda diversi gruppi di uccelli migratori, il miglioramento dello stato di conservazione è stato determinato in misura considerevole dalla sospensione della chiusura della stagione venatoria alla fine del mese di gennaio, introdotta proprio dalla legge n. 157 del 1992.

Accanto a queste esperienze positive, vanno tuttavia segnalate gravi carenze nell'applicazione della legge conseguenti ad omissioni o ritardi da parte dei soggetti a vario titolo impegnati in questo processo in diversi settori del paese, tendenzialmente — ma non solo — nel meridione d'Italia. Basti pensare che in alcune regioni la creazione degli ATC è un fatto assai recente e, per certi versi, ancora incompiuto e che in molti casi questi organismi sono stati istituiti sulla carta, ma non hanno avuto modo di influenzare nella pratica la gestione faunistica del territorio sul quale insistono.

Questa condizione non ha mancato di riflettersi sullo *status* locale della fauna, come è possibile rilevare dall'esame dei rapporti che l'INFS ha recentemente prodotto e divulgato. Un elemento preoccupante è la sostanziale carenza di dati sull'entità del prelievo venatorio conseguito. Le statistiche venatorie rappresentano infatti una base conoscitiva indispensabile per una gestione consapevole e conservativa delle popolazioni cacciate; nel caso italiano informazioni di questo tipo sono limitate a poche realtà locali o al solo caso degli ungulati cacciati con i metodi selettivi.

Nelle scorse settimane abbiamo avuto modo di esaminare i testi delle proposte di

legge di modifica della vigente normativa nazionale sulla protezione della fauna e l'esercizio dell'attività venatoria, attualmente all'attenzione di questa Commissione. Naturalmente, non intendiamo entrare nel merito di aspetti per i quali l'Istituto non ha diretta competenza, come quelli di carattere giuridico, amministrativo, o più squisitamente politico, sui quali il giudizio compete ad altri.

Ci sembra siano due gli aspetti di carattere scientifico e tecnico più rilevanti che accomunano le proposte di legge presentate: l'inserimento di nuove specie tra quelle cacciabili e l'estensione dei periodi di caccia. Entrambi necessitano di un approccio che, accanto agli elementi conoscitivi di natura biologica, deve tenere conto del quadro normativo internazionale, cioè delle convenzioni e direttive comunitarie recepite dal nostro paese.

Per quanto riguarda l'ampliamento delle specie cacciabili, è bene distinguere tra i mammiferi e gli uccelli. Per i primi, il riferimento normativo è costituito dalla legge n. 503 del 1981, che recepisce la Convenzione di Berna, i cui allegati indicano le specie che devono essere oggetto di protezione assoluta nell'ambito dei paesi membri e le specie il cui utilizzo, anche venatorio, può essere consentito, sia pure a determinate condizioni; le rimanenti specie possono essere oggetto di utilizzo venatorio secondo le regole che ciascun paese si è dato. Il confronto tra gli allegati della Convenzione di Berna e le specie di mammiferi attualmente cacciabili in Italia ai sensi della legge 157 del 1992 consente di affermare che un certo numero di specie di generico interesse venatorio potrebbero essere inserite tra quelle cacciabili, in piena osservanza del dettato della convenzione.

Per quanto concerne gli uccelli, la situazione è, almeno in parte, diversa. La direttiva 409/79, infatti, è corredata da allegati che stabiliscono in maniera precisa ed univoca le specie cacciabili nell'intero territorio dell'Unione europea e quelle cacciabili nei singoli paesi membri (allegati II/1 e II/2). Il confronto tra le specie

attualmente cacciabili ai sensi dell'articolo 18 della legge n. 157 del 1992 e gli allegati di cui sopra consente di affermare che l'inclusione di quattro specie, e precisamente oca selvatica, oca granaiola, gallo cedrone e pettegola, tra quelle cacciabili nel nostro paese potrebbe avvenire semplicemente attraverso il meccanismo previsto dal già citato articolo 18, comma 3, e ciò in sintonia con quanto già previsto dalla direttiva comunitaria.

Naturalmente, gli allegati non sono immutabili e di fatto, su richiesta dei paesi membri, la Commissione europea ha già provveduto in passato a modificarli, inserendo o sottraendo specie in funzione di diversi parametri: stato di conservazione generale e locale delle specie, esigenze di carattere socio-economico, e via dicendo. È dunque senz'altro possibile, per il nostro paese, richiedere l'inserimento di nuove specie di interesse venatorio nell'allegato II/2, purché la richiesta sia supportata da un'adeguata memoria di carattere scientifico e tecnico in grado di motivarla e di evidenziare la compatibilità del prelievo venatorio che verrebbe attuato rispetto allo *status* di ogni singola specie considerata.

L'Istituto nazionale per la fauna selvatica rimane disponibile, qualora richiesto dai competenti organi politico-amministrativi, a sviluppare le memorie tecniche relative alla materia in oggetto, come è avvenuto in passato per la richiesta di inserimento dello storno tra le specie cacciabili, avanzata all'Unione europea da parte del Ministero delle politiche agricole e forestali. Per fare questo, l'Istituto sia avvale di un esame critico della letteratura scientifica esistente e dei dati originali raccolti nelle proprie banche dati e di una valutazione della dimensione e delle caratteristiche della pressione venatoria che verrebbe eventualmente esercitata su ciascuna specie.

Alcune considerazioni di base sono necessarie per affrontare in maniera corretta le problematiche relative al prelievo venatorio degli uccelli migratori, che sono veri e propri permeanti ecologici ed attraversano liberamente i confini politici nel

corso dei loro lunghi spostamenti. La comune responsabilità condivisa tra gli Stati interessati dalle rotte di migrazione è riconosciuta dalla comunità internazionale. Essa è anche riflessa negli strumenti normativi internazionali che mirano alla protezione di questa importante componente della biodiversità globale. Gli uccelli migratori forniscono uno degli esempi migliori e più ampiamente riconosciuti dell'esigenza di sforzi coordinati su vasta scala geografica per la gestione e la conservazione delle risorse faunistiche. Essi seguono rotte specifiche, lungo le quali si spostano tra le aree di nidificazione e quelle di svernamento. Una rotta di migrazione è un sistema funzionale di aree di nidificazione, sosta, muta, acquisizione delle riserve energetiche e svernamento idonee per le diverse fasi del ciclo annuale. Ciascuna di queste aree può essere di importanza cruciale perché gli uccelli riescano a compiere i loro viaggi di migrazione.

La nostra conoscenza del ruolo funzionale delle rotte di migrazione è quindi requisito essenziale per la pianificazione di politiche di gestione e conservazione coordinate su vaste aree geografiche. Numerose specie di uccelli che transitano regolarmente attraverso il territorio dell'Unione europea sono cacciabili, ai sensi della direttiva 409/79 CEE, nota anche come « direttiva uccelli ». Una gestione ecologicamente compatibile di questa legittima modalità di utilizzo della risorsa naturale rappresentata dagli uccelli migratori cacciabili, che costituiscono una fonte di attività economiche, sociali e ricreative, necessita di informazioni scientifiche che possano consentire una valutazione corretta circa la sostenibilità del prelievo venatorio stesso.

La citata direttiva, unitamente all'*Agreement on the Conservation of African-Eurasian Migratory Waterbirds* (AEWA) nell'ambito della Convenzione di Bonn sulle specie migratrici, forniscono un quadro normativo per politiche concerte di conservazione e gestione degli uccelli migratori. La stessa Commissione europea ha istituito un gruppo di lavoro

specifico (comitato ORNIS e gruppo di lavoro scientifico ORNIS) per assicurare una applicazione della direttiva uccelli basata su solidi dati scientifici, il che per molte specie implica la necessità di considerare e valutare numerosi parametri legati alla migrazione. Informazione scientifica di alta qualità ed alti standard nella interpretazione dei dati sono dunque elementi essenziali per utilizzare in modo efficiente gli strumenti normativi esistenti.

Sulla questione dell'estensione dei periodi di caccia, lascio la parola al dottor Spina.

FERNANDO SPINA, *Dirigente di ricerca dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica*. La già citata direttiva uccelli pone una serie di limitazioni alla possibile collocazione temporale del prelievo venatorio nell'arco annuale. In particolare, l'articolo 7(4) richiede che le specie, a cui si applica la legislazione della caccia, non siano cacciate durante il periodo della nidificazione, né durante le varie fasi della riproduzione e della dipendenza. Quando si tratta di specie migratrici, gli Stati membri provvedono affinché le specie oggetto della legislazione di caccia non vengano cacciate durante il periodo della riproduzione e durante il ritorno al luogo di nidificazione.

Da un punto di vista gestionale, le ragioni che motivano queste restrizioni sono le seguenti: per quanto riguarda l'eventuale possibilità di caccia durante il periodo di riproduzione, nidificazione e dipendenza, il prelievo venatorio di un soggetto adulto, nel corso delle varie fasi della riproduzione, si ripercuoterebbe anche sulla progenie, pur a diversi stadi di sviluppo e comunque prima della raggiunta indipendenza, causando una perdita aggiuntiva per la popolazione difficilmente stimabile e prevedibile. Riguardo invece alla necessità di conservazione durante il ritorno al luogo di nidificazione, gli uccelli migratori, impegnati nei movimenti di ritorno a tale luogo, sono soggetti sopravvissuti con successo al picco di mortalità rappresentato dall'inverno. Essi hanno quindi elevate probabilità di essere parte

dello *stock* dei riproduttori che darà vita alla popolazione di prede potenziali – ampiamente rappresentate dai giovani dell’anno –, che potranno essere correttamente soggette a prelievo venatorio nella successiva stagione post-riproduttiva di caccia.

Classicamente, prelevare uccelli migratori in movimento di ritorno equivale ad intaccare non l’utile di un nostro capitale, rappresentato in questo caso dalla popolazione dei potenziali riproduttori, bensì una parte del capitale stesso. In questo caso, dunque, viene meno il principio basilare che legittima, dal punto di vista ecologico, la caccia, intesa come utilizzo di una risorsa naturale rinnovabile, in quanto la mortalità, dovuta al prelievo venatorio, diventerebbe aggiuntiva e non parzialmente sostitutiva della mortalità naturale.

Al fine di collocare correttamente questi periodi sensibili nei diversi Stati membri, la Commissione ha chiesto agli esperti del gruppo di lavoro scientifico ORNIS di raccogliere informazioni relative alle specie inserite nell’allegato II della direttiva. Tale gruppo di lavoro ha adottato metodologie chiare e condivise, tali da consentire un’interpretazione univoca di dati relativi ai diversi Stati membri. Attraverso un processo di raccolta e di validazione dei migliori dati esistenti, i singoli esperti nazionali hanno prodotto un *set* di informazioni, che sono state formalmente trasmesse dai singoli esperti nazionali ai competenti ministeri (nel caso dell’Italia, al Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio, il quale poi ha formalmente trasmesso queste informazioni alla Commissione). Tutto ciò ha dato luogo ad un documento sui concetti chiave dell’articolo 7(4), accessibile sul sito della Commissione.

Recentemente, più precisamente nell’agosto 2002, ci sono state alcune verifiche dei dati relativi all’Italia. Il Ministero delle politiche agricole e forestali ha scritto alla Commissione europea, chiedendo una revisione di alcune delle date fornite proprio dall’Italia e presenti nel suddetto documento. In occasione di un incontro che si

è tenuto nel settembre 2002 presso il Ministero delle politiche agricole e forestali, la rappresentanza della Commissione ha ricevuto copia di una relazione dell’università degli studi di Firenze, la quale forniva elementi di supporto tecnico alle proposte di modifica formulate nella lettera di agosto.

La Commissione ha poi preso l’impegno di organizzare un incontro scientifico con esperti ornitologi, per esaminare le nuove informazioni fornite, e quindi per determinare se esistesse una base una base scientifica per modificare alcune delle date relative all’Italia, contenute nel documento dei concetti chiave. A tal fine, oltre agli autori del già citato rapporto dell’università di Firenze e al delegato italiano nel gruppo scientifico ORNIS, la Commissione ha invitato anche *Birdlife international* e la FACE, con due rappresentanti ciascuno. L’incontro ha avuto luogo a Bruxelles nel dicembre 2002 e, sulla base degli elementi forniti nel documento prodotto dall’università di Firenze, come anche delle discussioni svoltesi durante l’incontro, la Commissione ha concluso che non vi sono nuovi dati scientifici a supporto di una modifica, in Italia, delle date di inizio dei periodi di migrazione prenuziale, né su quelle di termine della fase riproduttiva per le specie di uccelli di cui all’allegato II; perciò, non ha ritenuto di dover apportare alcuna modifica alle date di riproduzione migrazione prenuziale incluse nel suo documento.

Su richiesta del rappresentante della FACE, e quindi della stessa Commissione, il rappresentante italiano del gruppo scientifico ORNIS ha prodotto un ulteriore resoconto scientifico, contenente numerosi dati inediti, scaturiti da analisi prodotte specificatamente in occasione di questo incontro, che è stato acquisito dalla Commissione, quale ulteriore documentazione scientifica relativa all’Italia.

La Commissione, inoltre, ha ribadito la piena disponibilità a prendere in considerazione eventuali nuovi dati scientifici che si rendessero disponibili, nell’ottica del regolare aggiornamento dei contenuti del

documento ORNIS, previsto su base regolare, verosimilmente a cadenza annuale per i singoli Stati membri.

Nell'ambito della più volte ricordata esigenza di disporre di informazioni scientifiche per quanto possibile dettagliate circa la collocazione spazio-temporale degli uccelli migratori, le modalità dei loro movimenti (in particolare attraverso il nostro paese), l'origine e la destinazione dei migratori in transito, sosta e svernamento in Italia, nonché la consistenza numerica dei contingenti svernanti di un ampio spettro di specie, le banche dati predisposte e costantemente aggiornate presso l'Istituto nazionale per la fauna selvatica, insieme alle specifiche competenze dei suoi ricercatori, sono a disposizione per essere ulteriormente analizzate ai fini applicativi. Queste banche dati sono, al momento, la più vasta raccolta di dati scientifici relativi alla fauna italiana, acquisiti attraverso metodiche standardizzate, esistenti in Italia.

Grazie al contributo volontario di oltre 1.200 rilevatori, sono stati infatti acquisiti ed informatizzati, già da oltre vent'anni, più di 3.500.000 dati georeferenziati relativi alla distribuzione spazio-temporale, in Italia, di circa 380 specie diverse di uccelli.

In conclusione, vorrei ribadire che l'Istituto nazionale per la fauna selvatica rimane pienamente disponibile a fornire il proprio contributo in ogni sede di discussione di eventuali modifiche dell'attuale normativa sulla conservazione della fauna e l'esercizio dell'attività venatoria.

PRESIDENTE. Do la parola ai colleghi che desiderano intervenire.

FRANCESCO ONNIS. Vorrei sapere dal dottor Toso se siano state istituite le unità operative tecniche consultive decentrate, se l'Istituto nazionale per la fauna selvatica possiede centri di monitoraggio distribuiti su tutto il territorio nazionale, dove si trovino e, in caso contrario, come sia stato effettuato il controllo fino ad oggi.

EGIDIO BANTI. Il dottor Toso ha riconosciuto che i confini regionali non sono, di per sé, faunistico-venatori, nel senso che la Costituzione attribuisce la competenza in materia di caccia alle regioni. Bisogna però tenere conto del fatto che ogni regione comprende territori tra loro anche molto diversi. Ad esempio, la regione da cui provengo, la Liguria, ha un territorio molto esteso in senso longitudinale: a ponente si tratta di fatto di un territorio alpino, con caratteristiche tipiche proprie della fauna alpina, almeno di quella meridionale, mentre a levante la Val di Magra è poco più che un'estensione del territorio dell'alta Toscana, con assenza di fauna stanziale e grande presenza di migratori.

Credo che un calendario unico a livello regionale abbia poco senso se non prevede differenziazioni da un territorio all'altro. Alcune regioni, pur non essendo obbligatorio, hanno previsto delle diversificazioni, ma altre ancora non lo hanno fatto. Ritenete realizzabile una sorta di atlante faunistico venatorio del nostro paese (che tra l'altro in parte già esiste), che serva di base per un diverso e più affinato tipo di pianificazione faunistico-venatoria? È possibile immaginare calendari venatori non per provincia e per regione, in maniera indifferenziata (posto che in ogni provincia e in ogni regione possono esservi esigenze e situazioni molto diverse fra loro), ma per territori omogenei dal punto di vista tecnico, faunistico-venatorio?

La legge non prevede tale obbligo, anche perché in origine non esistevano le condizioni, ma forse questo potrebbe essere un punto su cui lavorare con la collaborazione del vostro istituto.

Associandomi alla domanda formulata dalla collega Onnis, mi interesserebbe inoltre sapere se il vostro istituto dispone di dotazioni logistiche ed organiche sufficienti ad un aumento di responsabilità e di impegno, o se sia necessario, magari nella forma decentrata, un incremento di tali dotazioni.

SAURO SEDIOLI. Le ultime audizioni ci hanno permesso di delineare un quadro più preciso circa l'operatività della legge n. 157 del 1992, visto che la nostra Commissione non dispone della relazione aggiornata sullo stato di attuazione di tale legge. La relazione a nostra disposizione risale infatti al 1993, quindi al secolo scorso !

Si è detto che il giudizio sulla operatività della legge in questione deve essere calibrato, nel senso che la sua applicazione non è omogenea in tutto il paese e, soprattutto, vi è una differenza rilevante tra le zone dove sono operativi gli ATC e quelle in cui essi non sono operativi. Dal momento che nelle proposte di legge di modifica sono in discussione proprio gli ATC, sarebbe opportuno supportare con elementi conoscitivi la descrizione del loro operato: sarebbe infatti impensabile che una richiesta di soppressione degli ATC venisse proprio da coloro che non li hanno mai istituiti.

A parte ciò, quello che mi interessa maggiormente è sottolineare che noi, spesso, ci occupiamo delle leggi, e non degli strumenti; e le leggi, poi, non vengono applicate proprio perché gli strumenti non funzionano. Oltre ai centri di monitoraggio, quali sono le difficoltà che incontra oggi l'Istituto nazionale per la fauna selvatica nella propria attività ? Noi abbiamo affidato al vostro istituto, con la legge sul prelievo in deroga, una funzione importante. Quale è la situazione del personale ? Quali sono le risorse a vostra disposizione ? Quali i problemi organizzativi ?

Le mie domande sono motivate anche dal fatto che dovremo prevedere una valorizzazione della funzione dell'istituto.

PRESIDENTE. Do la parola ai nostri ospiti per le risposte.

SILVANO TOSO, *Dirigente di ricerca dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica.* Cercherò di rispondere per ordine.

In merito alle fonti conoscitive con cui costruiamo le banche dati faunistiche, devo sottolineare che investono tutto il

territorio nazionale; tuttavia, la qualità dei dati a nostra disposizione dipende dalla fonte iniziale del dato. Noi abbiamo sviluppato una banca dati degli ungulati in Italia, unico esempio tra la fauna stanziale cacciata, e abbiamo potuto realizzarla perché in generale gli ungulati vengono cacciati con metodi selettivi, che presuppongono che gli organismi di gestione inneschino un circolo virtuoso composto dalla valutazione delle presenze faunistiche, cioè dell'entità delle popolazioni locali, dalla stesura di un piano di prelievo, dall'esecuzione e dal controllo del piano di prelievo.

Tutti i dati statistici relativi a queste attività sono concentrati a livello di enti gestori, siano essi ATC o amministrazioni provinciali; a noi spetta il compito di far confluire questi dati periferici al centro, di esaminarli criticamente e di produrre dei rapporti. È evidente che da un istituto con meno di quaranta persone non si può pretendere che il dato venga raccolto direttamente a livello centrale; del resto, ciò non potrebbe avvenire neanche se l'istituto disponesse di 200 persone !

Per quanto riguarda i dati di inanellamento, su cui sono basate, in maniera molto consistente, le analisi sui *trend* dei regimi migratori, esiste una rete capillare di operatori abilitati direttamente dall'istituto, anche in questo caso, però, con diverse concentrazioni nelle varie parti del paese. Ciò dipende dal livello di sensibilità e di diffusione di questo tipo di approccio, che, ovviamente, dipende non da noi, ma dalle condizioni locali.

Per quanto concerne le strutture decentrate, che pure erano previste dall'articolo 7 della legge n.157 del 1992, ci ricollegiamo a quanto detto prima. L'istituto ha ricevuto dalla legge un compito veramente considerevole, ma lo Stato non è mai stato in grado, già a partire dal varo della legge, di consentire all'istituto di sviluppare queste attività in maniera degna. Affermo ciò con forza, perché le risorse a nostra disposizione non solo non sono aumentate, ma negli ultimi quattro anni sono fortemente diminuite. Noi ab-

biamo una pianta organica ufficiale, approvata al momento del varo della legge, di 126 persone, ma non abbiamo mai superato le 45 persone in organico, compresi gli amministrativi. Credo che, a fronte di queste gravi carenze, il lavoro che abbiamo svolto sia stato addirittura incredibile, grazie anche alla collaborazione disinteressata e continua di tutti i collaboratori dell'istituto.

FRANCESCO ONNIS. Quindi, in sostanza, non esistono centri di monitoraggio?

FERNANDO SPINA, *Dirigente di ricerca dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica*. Per esemplificare, farò riferimento alla situazione relativa agli uccelli.

Al riguardo, abbiamo una situazione abbastanza fortunata, in quanto possiamo disporre di oltre 900 collaboratori volontari. Disponiamo di 700 collaboratori per quanto riguarda i censimenti invernali degli uccelli acquatici; la sola attività di inanellamento fornisce dati che vengono raccolti in una media di 13 mila giornate uomo all'anno, fornite gratuitamente da queste persone. È evidente che in alcun paese del mondo esiste una copertura del tutto omogenea del territorio nazionale per quanto riguarda l'attività sugli uccelli migratori. La nostra fortuna è data dal fatto che, in anni forse più felici, abbiamo avuto la possibilità di informatizzare questi dati, ivi compresi quelli relativi alle caratteristiche ecologiche e morfometriche di ogni singolo uccello marcato. Ciò fa sì che la banca dati dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica, se riuscirà a sopravvivere, sia la migliore in Europa, con oltre 3 milioni e mezzo di dati informatizzati.

Dico questo non per farci apparire più grandi di quanto siamo, ma semplicemente per rilevare che vi è una rete di monitoraggio sufficientemente capillare, sicuramente la migliore nell'ambito della realtà ornitologica italiana. Esiste un grande potenziale di utilizzo di questi dati, cosa che noi, purtroppo, stiamo facendo con grande difficoltà. Stiamo per produrre un atlante

destinato alle amministrazioni locali, nel quale, su base regolare, forniremo una statistica molto dettagliata di tutta l'attività svolta per quanto riguarda gli uccelli migratori in ciascun comparto amministrativo.

FRANCESCO ONNIS. Potremo avere anche noi questi dati?

FERNANDO SPINA, *Dirigente di ricerca dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica*. Questi dati sono già disponibili. Essi sono stati già ampiamente analizzati ed utilizzati, non da ultimo proprio per gli aspetti legati all'applicazione della già citata direttiva, ed hanno costituito proprio la base conoscitiva che ha consentito all'Italia di produrre il materiale inserito nei documenti della Commissione.

FRANCESCO ONNIS. Dove sono questi centri di rilevamento?

FERNANDO SPINA, *Dirigente di ricerca dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica*. Le posso dire che esistono stazioni di inanellamento in tutte le regioni di Italia, per un totale di oltre 1400 siti. Esistono più di 600 siti di conteggio e monitoraggio degli uccelli migratori acquatici; quindi, in totale esiste una rete composta da oltre 2 mila siti di rilevamento in tutta Italia.

I dati raccolti in questo settore potranno essere messi a vostra disposizione in brevissimo tempo poiché sono informatizzati.

LUANA ZANELLA. Purtroppo il dibattito è molto costretto, ma questo passaggio è importantissimo. Ricordo alla Commissione che, insieme ad altri colleghi, tra cui gli onorevoli Rava e Marcora, ho presentato un'interpellanza proprio sul regime di commissariamento e sulle note vicende relative alla revisione dell'istituto, il quale, oltre alle funzioni attribuitigli dalla legge n. 157 del 1992, ha assunto anche un ruolo fondamentale a seguito del recepimento della direttiva europea in materia.

L'Italia sarebbe fuori dall'Europa se gli enti locali, che hanno assunto potestà

legislative e regolamentari, non avessero alla base un riferimento fortissimo di tipo scientifico. Ritengo che tale questione, che è indispensabile per la tenuta di tutto il sistema normativo ed istituzionale, debba essere ulteriormente approfondita alla presenza dei rappresentanti dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica.

LUCA MARCORA. Signor presidente, chiedo che l'audizione prosegua in un'altra seduta.

PRESIDENTE. Ringrazio i rappresentanti dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica per la presenza e li invito a

fornire alla Commissione i dati di cui dispongono.

Ritengo di poter accedere alla richiesta avanzata dai deputati Zanella e Marcora e, pertanto, rinvio il seguito dell'audizione ad altra seduta.

La seduta termina alle 16.

*IL CONSIGLIERE CAPO DEL SERVIZIO RESOCONTI
ESTENSORE DEL PROCESSO VERBALE*

DOTT. VINCENZO ARISTA

*Licenziato per la stampa
l'11 luglio 2003.*

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO

